

Promise

PER UN BRILLANTE FUTURO



LA SOLUZIONE
PENSATA PER IL TUO DOMANI.

Sikura Life

Scheda sintetica **Informazioni generali**

La parte "Informazioni Generali", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull'offerta.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

1 - IMPRESA DI ASSICURAZIONE

SIKURA LEBEN AG (di seguito denominata "Compagnia") è una società di diritto del Principato del Liechtenstein, avente forma societaria riconducibile alla società per azioni di diritto italiano.

La Compagnia è ammessa ad operare sul territorio della Repubblica Italiana in regime di libera prestazione di servizi - numero di iscrizione all'elenco annesso all'Albo delle imprese presso Ivass Il.01205 - e autorizzata ad operare per i Rami I e III. La Compagnia è sottoposta all'ordine di vigilanza del Liechtenstein, FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein.

La Compagnia ha sede legale e direzione generale in:

Gewerbeweg 15, 9490 Vaduz - Principato del Liechtenstein (FL)

Tel: +423 23770 00 - Fax: +423 23770 01

E-mail: italia@sikuralife.com - Web: www.sikuralife.com

2 - CONTRATTO

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked denominato Promise.

3 - ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI

Il Contratto Assicurativo appartiene alla tipologia di assicurazioni sulla vita di tipo *Unit linked* e prevede l'investimento del Premio in quote di Fondi che investono in quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e non armonizzati, con diversi profili di rischio e diverse prospettive di rendimento.

L'Investitore-Contraente può liberamente combinare le quote dei Fondi secondo i propri obiettivi di investimento, profilo di rischio e aspettative di rendimento.

4 - PROPOSTE DI INVESTIMENTO FINANZIARIO

Il Contratto Assicurativo prevede il versamento dei Premi con le seguenti modalità:

A) versamento unico di ammontare non inferiore a EUR 10.000,00 e non superiore a EUR 1.000.000,00;

B) versamenti ricorrenti di ammontare non inferiore a EUR 1.200,00 annui; in ogni caso, la somma dei Premi complessivamente versati non potrà essere superiore a EUR 1.000.000,00. I Premi Ricorrenti possono essere versati con frazionamento trimestrale, semestrale o annuale. L'Investitore - Contraente può effettuare il versamento dei Premi Ricorrenti per tutta la durata del Contratto Assicurativo.

Esempio 1

- Premio ricorrente: EUR 1.200,00 annui

- Premio aggiuntivo: EUR 1.200,00, oppure EUR 2.400,00, oppure EUR 3.600,00, e multipli.

Esempio 2

- Premio ricorrente: EUR 1.800,00 annui

- Premio aggiuntivo: EUR 1.800,00, oppure EUR 3.600,00, oppure EUR 5.400,00, e multipli.

Nel caso di versamento di Premi Aggiuntivi il Contraente può sospendere il pagamento dei Premi Ricorrenti. In questo caso, il Contratto non andrà in Riduzione finché l'ammontare dei Versamenti Aggiuntivi effettuati sia equivalente all'ammontare dei Premi Ricorrenti che sarebbero dovuti nel periodo di sospensione del pagamento dei Premi.

Esempio 3

- Importo Premio Ricorrente indicato nel Modulo di Proposta: € 1.200,00 annui
- Periodo di pagamento dei Premi Ricorrenti: 4 annualità
- Importo Versamenti Aggiuntivi: € 2.400,00 (pari al doppio dell'ammontare del Premio Ricorrente) in coincidenza del 3° anno di Polizza
- Importo totale lordo dei Premi Versati: € 7.200,00
- Sospensione versamento Premi Ricorrenti: 5° anno
- Inizio Riduzione del Contratto Assicurativo: 7° anno

In caso di pagamento del Premio tramite versamenti ricorrenti, il Contratto Assicurativo riconosce un Bonus alle condizioni e con le modalità descritte all'art. 7.1.2 delle Condizioni Generali di Contratto.

Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, il Contraente deve essere maggiorenne e l'Assicurato deve avere un'età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70.

Il pagamento del Premio non potrà essere effettuato mediante conferimenti, in tutto o in parte, di portafogli di fondi esistenti.

In qualunque momento l'Investitore-Contraente può effettuare versamenti aggiuntivi, secondo le seguenti modalità:

- (i) Premio Unico: versamenti aggiuntivi di ammontare non inferiore a EUR 2.500,00 ciascuno;
- (ii) Premi Ricorrenti: versamenti aggiuntivi di ammontare pari all'importo annuo del Premio Ricorrente o multipli di tale importo.

L'Investitore-Contraente potrà investire in uno o più Fondi tra quelli di seguito elencati:

NOME DEL FONDO	GESTORE DEL FONDO	PROFILO DI RISCHIO
Bond Enhanced Yield	Scarabaeus Wealth Management AG	Basso
SL Fixed Income Vision Fund	AHEAD Wealth Solutions AG	Medio-Basso
Alternative Fixed Income	Scarabaeus Wealth Management AG	Basso
World Equities Investments	Scarabaeus Wealth Management AG	Medio
Real Estate Investments	Scarabaeus Wealth Management AG	Medio

La descrizione di ciascun Fondo è riportata nella parte "Informazioni Specifiche" della presente Scheda Sintetica.

All'Investitore-Contraente non è riconosciuta la facoltà di effettuare investimenti in Fondi diversi da quelli sopra elencati.

La Compagnia si riserva il diritto di modificare la lista dei Fondi sopra riportata in qualsiasi momento, mediante l'offerta di nuovi Fondi, o mediante il ritiro di Fondi precedentemente offerti. In tal caso, la Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente all'Investitore-Contraente eventuali variazioni nell'offerta dei Fondi. Nell'eventualità in cui la Compagnia decida di rimuovere un Fondo dalla lista di cui sopra e in cui un Cliente abbia investito, verrà richiesto all'Investitore-Contraente di reinvestire in un altro Fondo a sua scelta.

Nel caso in cui l'Investitore-Contraente non dovesse effettuare alcuna scelta, le quote investite nel/i Fondo/i rimosso/i verranno riallocate nei rimanenti Fondi in base al profilo di rischio dell'Investitore-Contraente.

Ulteriori dettagli sono contenuti nelle Condizioni Generali di Contratto.

Si rinvia alle Informazioni Specifiche della presente Scheda Sintetica per una più dettagliata illustrazione di ciascuna delle proposte di investimento sopra indicate.

5 - FINALITÀ

Il Contratto Assicurativo intende soddisfare esigenze di investimento del risparmio finalizzato a una tendenziale rivalutazione del capitale investito nel lungo periodo. La rivalutazione del capitale, e di conseguenza la Prestazione assicurativa erogata dalla Compagnia, dipende dall'andamento dei fondi selezionati dall'Investitore-Contraente in cui viene investito il Premio.

Il Contratto Assicurativo persegue, inoltre, una finalità di copertura assicurativa tramite il pagamento ai Beneficiari designati delle Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato o, in caso di più Assicurati, con quella dell'ultimo Assicurato rimasto in vita nei limiti di quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto.

La Prestazione assicurativa si basa pertanto:

- in caso di riscatto, sull'andamento dei Fondi selezionati;
- in caso di decesso dell'Assicurato o, in caso di più Assicurati, con quella dell'ultimo Assicurato rimasto in vita, sull'andamento dei fondi selezionati dall'Investitore-Contrahente nonché sulle prestazioni previste in caso di decesso.

6 - OPZIONI CONTRATTUALI

Non sono previste opzioni contrattuali alla scadenza del Contratto Assicurativo.

7 - DURATA

Il Contratto Assicurativo è a vita intera: la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato o, in caso di più Assicurati, con quella dell'ultimo Assicurato rimasto in vita.

LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI

8 - CASO MORTE

In caso di decesso dell'Assicurato o, in caso di più Assicurati, di decesso dell'ultimo Assicurato rimasto in vita, la Compagnia erogherà ai Beneficiari designati una Prestazione assicurativa equivalente alla somma delle seguenti componenti:

- il controvalore delle quote dei Fondi in cui viene investito il Premio, al netto dei costi e delle eventuali imposte, calcolato moltiplicando il numero delle quote per il loro valore unitario, come indicato all'art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto; il Giorno di riferimento coincide con il giorno in cui la Compagnia riceve la documentazione completa relativa al decesso dell'Assicurato o, in caso di più Assicurati, al decesso dell'ultimo Assicurato rimasto in vita.
- una maggiorazione calcolata sul Premio pagato quale copertura per il Caso Morte, variabile in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso. **L'importo della maggiorazione Caso Morte non può mai essere superiore a EUR 30.000,00.**

La maggiorazione Caso Morte viene calcolata moltiplicando per 1000 la percentuale dello 0,1 del premio pagato in rapporto con un coefficiente variabile con l'età dell'assicurato al momento del decesso, secondo la formula indicata di seguito. In ogni caso, l'importo della maggiorazione Caso Morte non può mai essere superiore a EUR 30.000,00.

Nel caso in cui, all'esito delle informazioni acquisite dal questionario sullo stato di salute dell'Assicurato o dalla visita medica a cui quest'ultimo si sia eventualmente sottoposto, la Compagnia assuma un rischio di particolare gravità, le Parti possono convenire che ai Premi pattuiti venga applicata **una percentuale maggiore relativa al costo della copertura assicurativa, così come indicato all'art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto. In tal caso, l'entità del costo della copertura assicurativa verrà indicata nel Certificato di Assicurazione.**

La Maggiorazione Caso Morte è soggetta a limitazioni ed esclusioni disciplinate dall'art. 5 delle Condizioni Generali di Contratto.

Formula Maggiorazione Caso Morte

$(0,001 * \text{premio pagato} / \text{coefficiente età Assicurato al momento del decesso}) \times 1.000$

Lim = 30.000,00

LA PRESTAZIONE COMPLESSIVA SARÀ CALCOLATA TENENDO CONTO DI EVENTUALI RISCATTI EFFETTUATI E VERSAMENTI AGGIUNTIVI.

Esemplificazione Maggiorazione Caso Morte per un Premio Unico o per una somma di Premi Ricorrenti di € 12.000,00

ETÀ al momento del decesso	Coefficiente variabile in base all'età	Maggiorazione Caso Morte in valore percentuale	Maggiorazione caso morte in EUR
18	1,01	83,3%	10.000,00
19	1,11	83,3%	10.000,00
20	1,18	83,3%	10.000,00
21	1,24	80,6%	9.677,42
22	1,28	78,1%	9.375,00
23	1,28	78,1%	9.375,00
24	1,31	76,3%	9.160,31
25	1,31	76,3%	9.160,31
26	1,31	76,3%	9.160,31
27	1,31	76,3%	9.160,31
28	1,31	76,3%	9.160,31
29	1,31	76,3%	9.160,31
30	1,31	76,3%	9.160,31
31	1,31	76,3%	9.160,31
32	1,37	73,0%	8.759,12
33	1,44	69,4%	8.333,33
34	1,54	64,9%	7.792,21
35	1,60	62,5%	7.500,00
36	1,67	59,9%	7.185,63
37	1,77	56,5%	6.779,66
38	1,87	53,5%	6.417,11
39	2,03	49,3%	5.911,33
40	2,19	45,7%	5.479,45
41	2,32	43,1%	5.172,41
42	2,52	39,7%	4.761,90
43	2,72	36,8%	4.411,76
44	3,01	33,2%	3.986,71
45	3,31	30,2%	3.625,38
46	3,60	27,8%	3.333,33
47	4,03	24,8%	2.977,67
48	4,35	23,0%	2.758,62
49	4,78	20,9%	2.510,46
50	5,24	19,1%	2.290,08
51	5,83	17,2%	2.058,32
52	6,45	15,5%	1.860,47
53	7,36	13,6%	1.630,43
54	7,89	12,7%	1.520,91
55	8,61	11,6%	1.393,73
56	9,52	10,5%	1.260,50

57	10,77	9,3%	1.114,21
58	11,85	8,4%	1.012,66
59	13,39	7,5%	896,19
60	14,50	6,9%	827,59
61	15,71	6,4%	763,84
62	17,12	5,8%	700,93
63	18,43	5,4%	651,11
64	20,36	4,9%	589,39
65	22,71	4,4%	528,40
66	25,40	3,9%	472,44
67	28,28	3,5%	424,33
68	31,12	3,2%	385,60
69	34,69	2,9%	345,92
70	38,75	2,6%	309,68
71	42,91	2,3%	279,66
72	47,81	2,1%	250,99
73	52,82	1,9%	227,19
74	58,75	1,7%	204,26
75	65,68	1,5%	182,70
76	73,24	1,4%	163,84
77	81,07	1,2%	148,02
78	90,52	1,1%	132,57
79	100,54	1,0%	119,36
80	109,96	0,9%	109,13
81	117,80	0,8%	101,87
82	128,80	0,8%	93,17
83	147,10	0,7%	81,58
84	176,20	0,6%	68,10
85	203,50	0,5%	58,97
86	226,00	0,4%	53,10
87	245,40	0,4%	48,90
88	257,60	0,4%	46,58
89	279,20	0,4%	42,98
90	303,70	0,3%	39,51
91	333,10	0,3%	36,03
92	360,90	0,3%	33,25
93	390,90	0,3%	30,70
94	424,40	0,2%	28,28
95	462,90	0,2%	25,92
96	506,80	0,2%	23,68
97	549,10	0,2%	21,85
98	593,40	0,2%	20,22
99	639,40	0,2%	18,77
100	687,10	0,1%	17,46

Laddove i Fondi in cui sono investiti i Premi siano illiquidi o presentino ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, i Beneficiari, in caso di liquidazione della prestazione, potranno richiedere l'assegnazione delle quote del Fondo, se previsto dal regolamento del singolo Fondo e comunque nei limiti della normativa in vigore.

Ove non sia stato designato alcun Beneficiario, la Prestazione assicurativa sarà corrisposta in favore degli eredi testamentari o, in mancanza di testamento, degli eredi legittimi dell'Assicurato o, in casi di più Assicurati, dell'ultimo Assicurato rimasto in vita.

Per una descrizione dettagliata della copertura in caso di decesso dell'Assicurato o, in caso di più Assicurati, dell'ultimo Assicurato rimasto in vita, si rimanda alla lettura della Sez. B.3 "INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI (CASO MORTE)" della Parte 1 del Prospetto d'Offerta.

9 - ALTRI EVENTI ASSICURATI

Non sono previsti altri eventi assicurati.

10 - ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI

Non sono previste altre opzioni contrattuali.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

11 - INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione del Contratto Assicurativo può avvenire esclusivamente mediante l'apposito Modulo di Proposta per il tramite di soggetti incaricati del collocamento.

L'Investitore-Contraente deve compilare e sottoscrivere il Modulo di Proposta fornendo i propri dati anagrafici, quelli dell'Assicurato o degli Assicurati (se diversi dall'Investitore-Contraente), dei Beneficiari e dell'avente diritto economico nonché indicare l'ammontare del Premio e la ripartizione di quest'ultimo all'interno dei Fondi prescelti.

L'accettazione della Proposta di assicurazione viene comunicata per iscritto al Contraente da parte della Compagnia tramite l'invio del Certificato di Assicurazione. Il Certificato di Assicurazione viene trasmesso al Contraente a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria sulla proposta e nei 20 (venti) giorni lavorativi successivi al ricevimento del Premio da parte della Compagnia.

L'eventuale esito negativo dell'istruttoria sulla Proposta viene comunicata al Contraente tramite l'Intermediario incaricato entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della medesima.

Le coperture decorrono a partire dalla data di decorrenza del Contratto Assicurativo.

Il Contratto può essere sottoscritto esclusivamente da soggetti residenti in Italia e aventi residenza fiscale in Italia.
Si rinvia alla Sez. D) della Parte 1 del Prospetto d'Offerta per le informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione.

12 - SWITCH E VERSAMENTI SUCCESSIVI

Trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla conclusione del Contratto Assicurativo, l'Investitore-Contraente può effettuare il disinvestimento delle quote dei Fondi precedentemente selezionati e procedere al contestuale reinvestimento in Fondi diversi, a seconda delle proprie preferenze e obiettivi di investimento, purché tale scelta sia in linea con il proprio Profilo di rischio (c.d. switch).

In tal caso, l'Investitore-Contraente dovrà inviare all'indirizzo e-mail italia@sikura.com il modulo per le operazioni di *switch* fornito dalla Compagnia e disponibile sul sito www.sikuralife.com, debitamente compilato e sottoscritto in formato pdf, allegando copia del documento di identità.

Il modulo per effettuare le operazioni di *switch* può essere inoltre trasmesso, debitamente compilato e sottoscritto e allegando la copia del proprio documento di identità, tramite fax al numero +423 237 70 01.

La Compagnia darà ordine di investimento nel nuovo Fondo o nei nuovi Fondi prescelti dall'Investitore-Contraente entro il termine di 10 giorni lavorativi dal momento in cui avrà ricevuto la richiesta di *switch* secondo le modalità sopra descritte.

Per ogni annualità di Contratto sono consentite unicamente due operazioni di *switch*. Agli switch effettuati non vengono applicati costi.

Si rinvia all'art. 11 delle Condizioni Generali di Contratto per la descrizione dettagliata delle operazioni di passaggio tra fondi (switch).

Si rinvia alla Sezione C della Parte 1 del Prospetto d'Offerta per i costi relativi alle operazioni di switch.

L'Investitore-Contraente ha la possibilità di effettuare versamenti successivi di Premi in Fondi istituiti successivamente alla sottoscrizione in linea con il proprio Profilo di rischio, previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto d'Offerta aggiornato.

13 - RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA (CASO VITA)

Non previsto.

14 - RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA (C.D. RISCATTO E RIDUZIONE)

Decorsi 36 mesi dalla conclusione del Contratto Assicurativo, l'Investitore-Contraente potrà riscattare in tutto o in parte il capitale maturato, trasmettendo, tramite raccomandata a/r indirizzata alla sede di Sikura Leben AG, l'apposito modulo fornito dalla Compagnia debitamente compilato e sottoscritto.

In caso di riscatto totale, l'Investitore dovrà trasmettere la documentazione originale di Polizza con eventuali appendici.

AVVERTENZA: nei primi 36 mesi di decorrenza del Contratto l'Investitore-Contraente non può esercitare la facoltà di riscatto totale o parziale.

In caso di riscatto totale, il valore di riscatto sarà pari al controvalore delle quote al Giorno di riferimento, diminuito dei costi di riscatto previsti dalle Condizioni Generali di Contratto nonché dalla Parte 1 del Prospetto d'Offerta e delle eventuali imposte applicabili.

Il Valore di riscatto è calcolato al Giorno di riferimento, che coincide con il 10° giorno successivo a quello in cui la Compagnia abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria per le operazioni di riscatto.

In caso di riscatto parziale, il Valore di riscatto sarà corrispondente all'importo richiesto dall'Investitore-Contraente, al netto dei costi effettivamente sostenuti per il disinvestimento delle quote e delle eventuali imposte applicabili.

In caso di riscatto parziale, l'Investitore-Contraente potrà disinvestire da uno o più Fondi a propria scelta.

Effettuato il riscatto parziale, il numero complessivo delle quote detenute dall'Investitore-Contraente si ridurrà in proporzione al riscatto effettuato.

L'ordine di disinvestimento delle quote verrà trasmesso entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla ricezione da parte della Compagnia della documentazione necessaria delle operazioni di riscatto.

In caso di riscatto totale, l'Investitore-Contraente potrebbe ricevere una somma di ammontare inferiore rispetto ai Premi versati.

In caso di riscatto nei primi anni di decorrenza della Polizza, e comunque trascorsi i primi 36 mesi, il Valore di riscatto potrà essere condizionato in modo significativo dall'applicazione da parte della Compagnia dei costi previsti nei primi anni di vigenza del Contratto Assicurativo, tale da non consentire la restituzione di un importo pari al capitale investito nelle quote dei Fondi.

Laddove, al momento del riscatto, i sottostanti in cui sono investiti i Premi siano illiquidi o presentino ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, il Contraente, in caso di riscatto, potrà richiedere l'assegnazione delle quote del Fondo, se previsto dal regolamento del singolo Fondo e comunque nei limiti della normativa in vigore.

Decorsi 36 mesi dalla conclusione del Contratto Assicurativo, l'Investitore-Contraente può decidere di sospendere il pagamento dei Premi Ricorrenti. In questo caso, il Contratto Assicurativo rimarrà in vigore e il Valore del Contratto, ridotto rispetto a quello iniziale, sarà determinato tenendo conto dei Premi effettivamente pagati.

Salvo quanto previsto dall'art. 4 (Recesso) e dall'art. 7.2 (Premi Ricorrenti) delle Condizioni Generali di Contratto, se l'Investitore-Contraente interrompe il pagamento dei Premi prima che siano decorsi 36 mesi dalla conclusione del Contratto Assicurativo, quest'ultimo è risoluto di diritto e i Premi versati restano acquisiti dalla Compagnia.

Si rinvia alla Sezione C) della Parte 1 del Prospetto d'Offerta e all'art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto per i dettagli circa i costi di riscatto applicati alla Polizza.

Si rinvia alla Sezione B.2) della Parte 1 del Prospetto d'offerta per ulteriori dettagli circa le modalità di riscatto.

15 - REVOCA DELLA PROPOSTA

Ai sensi dell'articolo 176 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, l'Investitore-Contraente ha diritto di revocare la propria proposta fino a quando il Contratto Assicurativo non è concluso ai sensi dell'art. 10 della presente Scheda Sintetica e dall'art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto.

La revoca della proposta dovrà essere scritta e inviata tramite raccomandata al seguente indirizzo:

Sikura Leben AG

Gewerbeweg 15, 9490 Vaduz

Principato del Liechtenstein (FL)

La Compagnia rimborserà all'Investitore-Contraente le somme eventualmente pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

16 - DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, l'Investitore-Contraente ha il diritto di recedere dalla Polizza, mediante specifica comunicazione da inviarsi con raccomandata a/r entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione che il Contratto Assicurativo è concluso da parte della Compagnia.

La comunicazione di recesso dovrà avere forma scritta ed essere inviata tramite raccomandata al seguente indirizzo:

Sikura Leben AG

Gewerbeweg 15, 9490 Vaduz

Principato del Liechtenstein (FL)

In caso di recesso, la Compagnia restituirà il Premio versato dal Contraente-Investitore entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, trattenendo le spese di emissione del Contratto Assicurativo effettivamente sostenute come indicato all'art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto.

17 - ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

La Compagnia mette a disposizione sul proprio sito internet www.sikuralife.com il Prospetto d'Offerta aggiornato, il rendiconto periodico della gestione dei Fondi e il regolamento dei singoli Fondi.

Tutta la documentazione, incluso il Prospetto d'Offerta e i regolamenti dei Fondi, è disponibile sul sito web e possono acquisiti su un supporto duraturo.

La Compagnia è tenuta a comunicare tempestivamente agli Investitori-Contraenti le variazioni del Prospetto di Offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi e il grado di rischio.

18 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il Contratto Assicurativo è disciplinato dalla legge del Liechtenstein, fatti salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

Sikura Leben AG è soggetta alla legislazione del Liechtenstein in materia di investimenti ed è pertanto autorizzata a investire i Premi assicurativi in tutti gli attivi e strumenti finanziari consentiti dalla normativa del Liechtenstein.

Sikura Leben AG è dotata di passaporto europeo per gli investimenti mediante il quale può prestare i suoi servizi sul territorio della Repubblica Italiana.

19 - REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

La documentazione contrattuale e le informazioni relative al presente Contratto Assicurativo sono redatte in lingua italiana. Tutte le comunicazioni agli Investitori-Contraenti saranno effettuate in italiano.

20 - RECLAMI

Eventuali reclami, segnalazioni o richieste di chiarimenti alla Compagnia in ordine al Contratto Assicurativo possono essere inoltrati ai seguenti recapiti:

Sikura Leben AG - Servizio Clienti

Gewerbeweg 15, 9490 Vaduz

Principato del Liechtenstein (FL)

Tel: +423 23770 00 - Fax: +423 23770 01

E-mail: compliance@sikuralife.com - Web: www.sikuralife.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dalla risposta al reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia:

- per questioni attinenti al Contratto all'IVASS, **Servizio Tutela degli Utenti**, alle seguenti modalità:
 - per posta, all'indirizzo: Via del Quirinale 21, 00187 Roma
 - via fax al numero +39 06 421133353 oppure +39 06 42133745
 - tramite e-mail all'indirizzo: ivass@pec.ivass.it
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa a **CONSOB**,
Via G.B. Martini 3, 00198 Roma, Tel. +39 06 8477 1 o via Broletto 7, 20123 Milano, Tel. +39 02 72420 1;
- per ulteriori questioni, alle altre Autorità amministrative competenti.

L'esponente può rivolgersi altresì all'organo di vigilanza del Paese d'origine della Compagnia:

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Landstrasse 6, 9490 Vaduz, Principato del Liechtenstein (FL), Tel. +423 236 73 73.

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo resta ferma la possibilità per il reclamante di adire l'Autorità Giudiziaria,

previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 o di avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

Per maggiori dettagli si rinvia alle indicazioni riportate sul sito internet dell'Impresa www.sikuralife.com.

Si rinvia alla Sezione A), Parte 1 del Prospetto d'Offerta per ulteriori dettagli.

AVVERTENZA: la Scheda Sintetica del Prospetto d'Offerta deve essere consegnata all'Investitore-Contraente, unitamente alle Condizioni Generali di Contratto, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Generali": 05/01/2018

Data di validità della parte "Informazioni Generali": 05/01/2018

SIKURA LEBEN AG

Gewerbeweg 15 - 9490 Vaduz - Principato del Liechtenstein (FL)

T +423 23770 00 - F +423 23770 01 - italia@sikuralife.com - www.sikuralife.com